

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. DEL

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL BROLO DI VILLA CIRESOLA

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 – USO ESCLUSIVO DEL BROLO.....	3
Art. 3 – USO GRATUITO.....	3
Art. 4 – DIVIETI.....	4
Art. 5 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA.....	4
Art. 6 – SANZIONI	4
Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del brolo di Villa Ciresola.
2. L'accesso è aperto a tutti da marzo a ottobre salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.
3. L'accesso è consentito ai cani tenuti al guinzaglio; il proprietario dovrà essere munito di apposito Kit per la raccolta delle eventuali deiezioni.
4. E' vietata qualunque occupazione e alterazione dell'area adibita a parco, nonché trattenersi all'interno o all'ingresso per esercitare qualsiasi commercio.
5. Ciascun visitatore è responsabile della propria condotta. L'utilizzo degli spazi da parte di minori è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità di chi li ha in custodia, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 2 USO ESCLUSIVO DEL BROLO

1. La concessione per l'uso esclusivo del brolo per tutto il periodo dell'anno viene rilasciata dal responsabile del Settore Territorio e Ambiente, previo parere favorevole da parte della Giunta Comunale.
2. L'uso esclusivo del brolo potrà essere riservato a persone, gruppi o associazioni o utenti, per celebrazioni religiose e civili (matrimoni civili e religiosi, cresime, comunioni...), per foto e buffet per la durata di due ore dall'inizio dell'evento, per attività culturali, sociali, politiche, sportive, per convegni, mostre o similari.
3. Verrà data priorità alle manifestazioni promosse, patrocinate o effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale secondo il calendario prestabilito; in tutti gli altri casi le concessioni saranno rilasciate in ordine di data di presentazione e di protocollo della domanda, previo pagamento di una tariffa determinata con delibera di Giunta Comunale;
4. Nella determinazione della tariffa è incluso il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio.
5. Al rilascio della concessione, verrà chiesto un deposito cauzionale a titolo di rimborso per eventuali danni cagionati durante l'evento autorizzato.
6. Chiunque richieda ed ottenga l'autorizzazione per l'uso del brolo è responsabile per danni alle cose avvenuti nel periodo autorizzato, ed è tenuto a risponderne direttamente.
7. Qualunque manomissione deve venire segnalata per iscritto all'Amministrazione comunale da chi ne verifica lo stato; l'omessa segnalazione comporta la corresponsabilità per la rifusione dei danni.

ART. 3 – USO GRATUITO

1. L'uso del parco a titolo gratuito potrà essere autorizzato per manifestazioni svolte con il patrocinio del Comune, promosse da Istituti Scolastici, nonché da soggetti terzi per finalità coincidenti con quelle istituzionali dell'Ente.

ART. 4 – DIVIETI

1. E' assolutamente vietato:

- l'ingresso agli animali, salvo i casi di cui all'art. 1 comma 3;
- l'accesso, il transito e il parcheggio di veicoli, cicli e motocicli ad esclusione di quelli appositamente autorizzati;
- recare danno alle attrezzature, alle piante, salire sulle recinzioni, arrampicarsi sulle piante, sui pali dell'illuminazione ed altri manufatti, danneggiare il tappeto erboso;
- gettare e depositare rifiuti di qualsiasi genere che possano essere di incomodo o di deturpamento;
- sporcare con scritte o figure di qualsiasi genere e gettare riso o altro durante la celebrazione dei matrimoni;
- il gioco del pallone e simili;
- raccogliere, funghi, fiori e piante;
- entrare e permanere nel parco oltre l'orario di chiusura.

ART. 5 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti i quali possono agire e intervenire su segnalazione degli addetti all'apertura e sorveglianza.
2. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento

ART. 6 – SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D .Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui all'art.4 se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
3. In caso di danni, oltre all'ammenda, si procederà all'addebito delle spese necessarie al ripristino delle strutture danneggiate con l'escussione del deposito cauzionale di cui all'art. 4 comma 3.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorso il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di adozione.